

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1943 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2015****che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione relative al piccolo scarabeo dell'alveare in Italia**

[notificata con il numero C(2015) 7330]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce alcune misure di protezione a seguito di notifiche effettuate dall'Italia relative alla presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) nelle regioni Calabria e Sicilia. Essa si applica fino al 30 novembre 2015.
- (2) Il 16 settembre 2015 l'Italia ha notificato alla Commissione che in seguito alle ispezioni e alle indagini epidemiologiche effettuate in conformità della decisione di esecuzione 2014/909/UE, nonché alla sorveglianza attiva per quanto riguarda la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare nelle regioni italiane interessate, sono state individuate nuove infestazioni in Calabria.
- (3) Le norme internazionali stabilite dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) raccomandano di effettuare indagini annuali prima di dichiarare l'indennità di un territorio. È difficile stabilire gli esatti sviluppi epidemiologici delle infestazioni del piccolo scarabeo dell'alveare poiché i sintomi possono passare inosservati e tali infestazioni possono interessare anche le colonie di api selvatiche. Le infestazioni precedentemente segnalate in Italia nel 2014 sono state individuate durante l'autunno, tra settembre e dicembre. Pertanto l'indagine annuale in corso e quella futura dovrebbero coprire rispettivamente l'intero periodo autunnale del 2015 e quello del 2016.
- (4) Tenendo presente che la situazione epidemiologica in queste regioni dell'Italia non è ancora stata stabilita e che non sono disponibili ulteriori informazioni sull'indagine in corso e su quella futura, è inoltre necessario prorogare l'applicazione delle misure di cui alla decisione di esecuzione 2014/909/UE di alcuni mesi dopo la fine prevista della prossima stagione dell'apicoltura alla fine di novembre 2016.
- (5) Il periodo di applicabilità e le misure in vigore dovrebbero essere riesaminati in qualsiasi momento alla luce di nuove informazioni sulla situazione epidemiologica nelle regioni italiane interessate.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/909/UE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia (GUL 359 del 16.12.2014, pag. 161).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/909/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2017.»

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
